

**CASINO DEI NOBILI**

---

**REGOLAMENTI**

---

**Malta**

**1886.**

# CASINO DEI NOBILI

---

## REGOLAMENTI

---

ARTICOLO I. Il Casino s'intitolerà *Casino dei Nobili*, e non avrà altro oggetto che la ricreazione.

ART. II. Esso sarà aperto dalle ore 8 ant. alle 12 pom. di tutti i giorni, meno il giovedì e il venerdì della Settimana Santa, ed in qualche straordinaria circostanza, parendo al Comitato convenevole.

ART. III. Il Casino sarà estraneo all'Assemblea della Nobiltà ed al Comitato di Privilegi; entrambi però vi terranno in privato la segreteria e le sedute, per le quali ultime occorrerà ciascuna volta il permesso del Comitato.

ART. IV. Presidente del Casino sarà di dritto il Presidente dell'Assemblea; oltre il quale si potrà nominare, in seduta generale, qualche alto personaggio Presidente onorario.

ART. V. Il Casino si costituirà per azioni di lire sterline cinque ognuna, e gli azionisti non potranno essere che i membri dell'Assemblea; apparte-

nendosi alla quale si avrà sempre il dritto di essere ammesso socio, senz'altra formalità che una domanda in iscritto al Segretario del Casino.

ART. VI. I soci, sebbene indistintamente soggetti ai Regolamenti, altri saranno fondatori, altri contribuenti ed altri onorari; cioè: fondatori gli azionisti, contribuenti quei dell'Assemblea non azionisti, ed onorari i nobili non annessi all'Assemblea, quelli di titolo o di nazione estera, e persone distinte. Ben inteso che i soci onorari, i quali potendo far parte dell'Assemblea vi fossero annessi, diventerebbero soci contribuenti.

ART. VII. I soci onorari si proporranno dal Comitato, in seduta generale, dopo di averne esposto il nome, per quindici giorni, in una tabella a ciò destinata; e non saranno ammessi se avranno più di un voto contrario, nè potranno essere più di trenta.

ART. VIII. Nelle sedute generali interverranno solamente i soci fondatori ed i contribuenti.

ART. IX. Un numero di soci, fondatori o contribuenti, non minore di dieci, potrà in ogni tempo convocare una seduta generale, dirigendone la domanda in iscritto al Segretario.

ART. X. Le sedute generali non avranno luogo se non v' interverranno una quarta parte dei soci; in mancanza del quale numero, nel seguente incontro si potrà deliberare anche in meno.

ART. XI. Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti.

ART. XII. L'ammissione di soci e l'elezione del Comitato si faranno a scrutinio segreto.

ART. XIII. La direzione del Casino e la scelta delle gazzette saranno affidate ad un Comitato, composto del Presidente, di tre soci fondatori e di tre contribuenti; uno dei quali soci fondatori si presterà gratuitamente all'ufficio di Tesoriere, ed un altro degli stessi, o dei tre contribuenti, farà da Segretario onorario.

ART. XIV. I membri del Comitato, eccetto il Presidente, saranno eletti a maggioranza di voti, in seduta generale; saranno rinnovabili annualmente, e non potranno deliberare se non in numero di cinque almeno.

ART. XV. Qualunque socio potrà introdurre nel Casino forestieri rispettabili, di passaggio dall'isola; con questo però di dover apporre in un libro a tal effetto destinato, il nome suo e quello del forestiero; il quale, salvo che il Comitato non faccia

obiezione, potrà frequentare il Casino, per quel tempo che gli sarà determinato nel permesso a firma del Segretario.

ART. XVI. L'obbligazione verso il Casino sarà annuale e di lire sterline due, da pagarsi a semestre anticipato, e questo per tutti i soci: coloro poi che si associeranno dopo l'installazione del Casino, dovranno in oltre una lira sterlina, per dritto di entrata. Nondimeno, a richiesta del Comitato, in seduta generale, potranno venire esentate da qualunque pagamento persone di merito conosciute.

ART. XVII. L'obbligazione s'intenderà rinnovata, qualora non se ne darà avviso, quindici giorni prima del termine, per mezzo di una lettera al Segretario. Decorso un anno senz'aver adempiuto il pagamento e dopo d'esserne stato regolarmente avvertito, si decadrà da socio, rimanendo bensì debitore.

ART. XVIII. Le azioni si restituiranno a sorte, per estrazioni da effettuarsi di tempo in tempo, a giudizio del Comitato; ed in caso di dissoluzione del Casino, prima del rimborso d'ogni azione, la differenza in più o in meno del valore della mobilia, comparativamente alla totalità originale delle azioni, andrà a vantaggio o a danno di tutti gli

azionisti, in proporzione del rispettivo loro numero di azioni.

ART. XIX. Le azioni nè saranno divisibili, nè trasferibili che a membri dell' Assemblea; ed ereditandosi da persone a questa estranee, tali eredi dovranno farsi rappresentare da uno dei soci fondatori a lor piacere.

ART. XX. Sarà vietato il giuoco di azzardo, la circolazione di petizioni, di sottoscrizioni, di riffe, e simili, non che qualsisia colletta; nè si potrà rimuovere nessun oggetto dal Casino, se non col permesso del Comitato.

ART. XXI. I regolamenti di giuoco saranno stabiliti dal Comitato.

ART. XXII. Il Comitato potrà permettere, così all'Assemblea ed al Comitato di Privilegi come ai soci, l'uso privato e momentaneo di alcuna parte del Casino, per tenervi conviti, a quelle condizioni che talvolta crederà necessarie.

ART. XXIII. Vi sarà una camera, o due, per comodo di quei soci che, dimorando in campagna, volessero pernottare in Valletta, anche due volte consecutive; secondo però le condizioni da stabilirsi dal Comitato.

ART. XXIV. Quel socio che recasse danno al Casino, sarà tenuto al risarcimento.

ART. XXV. Per giusti motivi ed a proposta del Comitato, in seduta generale, si potrà espellere qualunque socio.

ART. XXVI. Qualsivoglia reclamo dovrà essere scritto in un apposito libro e sottomesso al Comitato.

ART. XXVII. Per tutti i casi non preveduti dai Regolamenti, il Comitato avrà la facoltà di provvedervi fino alla prima seduta generale.

ART. XXVIII. Tali Regolamenti non potranno essere alterati che in seduta generale e presenti almeno metà dei soci.

Approvati nella seduta generale dell' Assemblea della Nobiltà Maltese.

Valletta, 27 novembre 1885.

*Azopardi*  
Presidente

*Cassar Desain*  
Segretario